

Criteri per l'ammissione/non ammissione alla classe successiva

Scuola Secondaria di I grado

Vista la normativa vigente, ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato. Il Collegio dei docenti con delibera stabilisce motivate deroghe al suddetto limite per casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.

Premessa la validità dell'anno scolastico, rilevato che l'ammissione alle classi successive di scuola secondaria di primo grado e all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, e che l'alunno può essere ammesso alla classe successiva anche in presenza di voto finale inferiore a 6/10 in una o più discipline o all'esame di Stato con un voto di ammissione inferiore a 6/10, si conviene di stabilire di seguito alcuni criteri per la eventuale non ammissione.

In presenza di gravi e diffuse e gravi insufficienze il Consiglio di Classe della Scuola Secondaria di I grado, in conformità con la normativa vigente, dopo aver analizzato ogni fattore che riguardi l'attività didattica e lo sviluppo formativo, per la delibera di non ammissione, porrà particolare attenzione a:

- presenza di più insufficienze gravi, tali da determinare la parziale o la mancata acquisizione dei livelli di apprendimento e conseguentemente una evidente carenza nella preparazione complessiva;
- esito degli interventi di recupero messi in atto dalla scuola e/o dalla famiglia nel corso dell'anno scolastico (cfr. registri personali dei docenti, Verbali dei Consigli di Classe e documentazione prodotta);
- persistenza di lacune nella conoscenza delle discipline e nella preparazione di base;
- incidenza delle lacune sulla possibilità di apprendimento nell'anno successivo, in riferimento al raggiungimento degli obiettivi e dei contenuti delle discipline interessate ed in generale di seguire proficuamente il percorso di studi della classe successiva;
- progressione rispetto al livello di partenza.

Deroghe motivate in caso superamento limite massimo assenze anno scolastico

Il Collegio dei Docenti dell'IC "G.B. Monteggia" di Laveno Mombello

Visto il D.L.vo 59/04 che all'art.11 comma 1;

Visto il DPR 122/09 che all'art. 2 comma 10;

Vista la Circolare MIUR n. 20 del 4/3/2011;

Visto il D.Lgs. 62 del 13 aprile 2017; Visto il D.M. 741 del 3 ottobre del 2017;

Ritenuto necessario fissare criteri generali per dare trasparenza all'operato dei C.di C. nella valutazione degli studenti in sede di scrutinio finale;

Considerato che dall'a.s. 2017/2018 le attività didattiche si svolgono nell'arco di cinque giorni settimanali da lunedì al venerdì;

Rilevata la necessità di procedere alla parziale modifica della delibera del Collegio dei Docenti n. 31 del 17.5.2016; Considerato che per l'ammissione alla classe successiva o agli esami finali, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 62/2017, è indispensabile la frequenza di almeno i $\frac{3}{4}$ del monte-ore annuale personalizzato e che il limite massimo di ore di assenza consentito, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'a.s. è fissato, per ogni classe, secondo la tabella di seguito riportata:

Classi	Ore settimanali	Ore annuali (x 33 settimane)	Presenze richieste ($\frac{3}{4}$ monte-ore) Ore	Assenze consentite ($\frac{1}{4}$ monte-ore) Ore
tutte	30	990	743	247
tutte	36	1188	891	297

Rilevato infine, che il criterio quantitativo esposto al punto che precede è mitigato dalla possibilità del Collegio dei Docenti di prevedere alcune deroghe motivate in casi eccezionali,

delibera all'unanimità

le seguenti deroghe per l'ammissione alle classi successive e agli Esami di Stato in caso di superamento del limite massimo di assenze come indicate in premessa:

1. gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
2. specifiche condizioni familiari e ambientali, che hanno condizionato la continuità della frequenza;
3. terapie e/o cure programmate;
4. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;

Si precisa che l'ammissione dell'alunno alla classe successiva o agli Esami di Stato, in presenza delle deroghe suddette, sarà possibile a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione dell'alunno.